

SCHEDA TECNICA
LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 3

**Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti
penitenziari della Regione Emilia Romagna**

Con la presente legge, la Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle disposizioni della legge nazionale 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale), persegue l'obiettivo di tutelare i diritti fondamentali e la dignità delle persone adulte e minori ristrette negli istituti di pena presenti sul territorio regionale e delle persone ammesse a misure alternative alla detenzione o sottoposte a procedimento penale, nonché di favorirne il recupero ed il reinserimento nella società.

A tale fine, e per ridurre il rischio di recidiva, la Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il Centro per la giustizia minorile, promuove interventi e progetti nell'ambito della pianificazione sociale integrata, in particolare attraverso i Piani di zona di cui alla legge regionale n. 2 del 2003, di disciplina del settore sociale.

L'articolo 3 dispone che la Regione tuteli la salute delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, attraverso l'attuazione del trasferimento progressivo di ogni competenza in capo al Servizio sanitario nazionale della sanità negli Istituti penitenziari. Si garantisce, inoltre, attraverso le Aziende USL e le Aziende ospedaliere, l'assistenza farmaceutica e specialistica e interventi di prevenzione sanitaria, compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive. Una particolare attenzione viene rivolta al problema della tossicodipendenza, prevedendo presso le Aziende USL, sedi di istituti penitenziari, equipe integrate per le necessarie prestazioni di assistenza.

La Regione poi, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, con i Dipartimenti di salute mentale delle Aziende Usl, promuove la presa in carico degli internati dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia al fine di facilitarne la revoca

anticipata della misura di sicurezza e favorendone il reinserimento nella società.

All'art. 4 si prevede che la Regione favorisca interventi e progetti volti a sostenere lo sviluppo del percorso di reinserimento sociale dei detenuti anche mediante la promozione dell'attività svolta dagli sportelli informativi all'interno degli istituti.

L'art. 5 riguarda la promozione di iniziative e progetti finalizzati al sostegno delle donne detenute, per il miglioramento delle loro condizioni di vita, in particolare favorendo l'applicazione di misure alternative alla detenzione per le donne detenute che abbiano figli minori.

L'art. 6 favorisce l'attività di istruzione e formazione, in particolare promuovendo il diritto di accesso a percorsi di alfabetizzazione, istruzione, formazione professionale e corsi di lingua italiana, sia all'interno degli istituti penitenziari che all'esterno, anche attraverso la programmazione di interventi formativi integrati, così come previsto dalla legislazione regionale vigente in merito all'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere (legge regionale n. 12 del 2003).

In accordo con questo articolo si pone l'art. 7, che prevede la realizzazione di percorsi di aggiornamento interdisciplinari rivolti agli operatori dell'amministrazione penitenziaria e agli operatori delle associazioni di volontariato.

L'articolo 8, poi, vede l'interesse della Regione nei confronti dell'attività lavorativa dei detenuti, in particolare focalizzando l'attenzione sulla realizzazione di interventi di orientamento e consulenza al fine di favorire, tra l'altro, la partecipazione di persone detenute alle attività di imprenditoria sociale.

All'articolo 9, al fine di attuare le disposizioni della presente legge, si disciplina il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali coinvolti. Si prevede, inoltre, che la Giunta presenti annualmente alla Commissione assembleare competente, una relazione comprendente lo stato delle iniziative rivolte alla popolazione carceraria della Regione. Nella medesima relazione, la Giunta informa sullo stato delle infrastrutture carcerarie, fornendo informazioni sugli indici di affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sul loro stato di salute, sul livello di alfabetizzazione, sulle problematiche relative al lavoro e sulle emergenze di carattere sociale.

Infine, l'articolo 10, prevede l'istituzione dell'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, per contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali, i diritti delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale.